

**Disciplina dell'ippicoltura.****C. 329 Gadda.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 329 Gadda, recante disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento consta di 3 articoli e – come evidenziato nella relazione illustrativa – « si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli ». Nella relazione illustrativa del provvedimento si precisa infatti che, in generale, la legislazione legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione e risulta diversificata e disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale e amministrativo.

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata.

Ai sensi del comma 2, le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma, del codice civile. A tali attività, ai sensi del comma 3,

si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.

Inoltre, in base al comma 4, sono considerate connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, determinate attività esercitate dall'imprenditore agricolo, tra le quali, si segnala, la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie.

In base al comma 5, qualora le attività connesse all'attività di ippicoltura, di cui al comma 4, siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-bis, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR).

Secondo il comma 6, alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale, si applica l'IVA al 5,5 per cento.

Il comma 7 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati lavoratori agricoli dipendenti, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre il comma 8 fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'arti-

colo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.